Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2403

Disposizioni in materia di elettorato passivo

18/12/2022 - 06:43

Indice

1. DDL S. 2403 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2403 4

1. DDL S. 2403 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2403
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di elettorato passivo

Iter
10 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.2403	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Mino Taricco (PD)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **30 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 365 del 6 ottobre 2021.
Classificazione TESEO
ELETTORATO PASSIVO
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 10 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2403

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2403

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TARICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2021

Disposizioni in materia di elettorato passivo

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si propone di introdurre un limite di mandato per le cariche elettive di primo livello nel nostro Paese, sostanzialmente per ribadire la natura di servizio pubblico degli incarichi di rappresentanza anche ai massimi livelli, per incentivare l'investimento su una partecipazione quanto più diffusa e aperta e per incentivare a preparare con adeguati percorsi formativi ed esperienziali l'assunzione di responsabilità da parte del rappresentante eletto, anche e soprattutto ai massimi livelli.

L'assenza di un limite di mandato finisce infatti per limitare la crescita di coloro che potrebbero in un tempo non lontano ricoprire un incarico rappresentativo. In presenza del limite, invece, si è costretti ad aiutare a crescere coloro che in futuro potrebbero essere chiamati a ricoprire incarichi.

La regola è sicuramente un po' severa, ma protegge dal rischio che un giovane carismatico e potente possa opzionare un ruolo di rappresentanza in un territorio o in una città, magari ruotando sui ruoli, per trenta o quarant'anni. Dopo che ha terminato i suoi quattro mandati complessivi, non potrà più tornare ad incarichi di rappresentanza istituzionale di primo livello.

La proposta vuole costituire un contrappeso semplice al consolidarsi di potentati politici che in passato sono durati anche tutta la vita e poi magari trasmessi a figli e nipoti, e al tempo stesso permettere a tutti coloro che sono impegnati nelle istituzioni di poter servire nell'ambito delle stesse per una stagione pari circa a metà della vita lavorativa , e per l'altra metà, prima, durante o dopo, vivere una esperienza di lavoro imprenditoriale o professionale come tutti i cittadini, rafforzando così in qualche misura il legame e la sintonia con questi ultimi e spingendo indirettamente ciascuno a dare il meglio negli anni di servizio, nella consapevolezza che quelli sono gli anni in cui si ha l'opportunità di farlo.

In questa prospettiva, il disegno di legge modifica la legislazione vigente - elettorale ed elettorale di contorno - al fine di codificare una nuova ipotesi di incandidabilità e ineleggibilità derivante dall'aver svolto tre mandati pieni o comunque quindici anni nella medesima funzione, ovvero quattro mandati o in ogni caso per almeno venti anni complessivi, nell'insieme delle funzioni di sindaco di città metropolitana, presidente di giunta regionale, consigliere regionale, deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

L'articolo 1 reca una disposizione di principio.

L'articolo 2 modifica il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in materia di incandidabilità e ineleggibilità alla carica di deputato. L'articolo 3 modifica il testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di incandidabilità e ineleggibilità alla carica di senatore. L'articolo 4 modifica la legge n. 18 del 1979 in materia di incandidabilità e ineleggibilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. L'articolo 5 interviene sul testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di incandidabilità e ineleggibità alla carica di sindaco di città metropolitana. L'articolo 6 modifica la legge n. 165 del 2004, legge quadro attuativa dell'articolo 122 della Costituzione, in materia di incandidabilità e ineleggibilità alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale. Gli articoli 7, 8 e 9 recano la clausola di

invarianza finanziaria, monché una disposizione transitoria e una disposizione relativa all'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, è volta a favorire il rapporto equilibrato tra le attività lavorative e l'assunzione di funzioni pubbliche elettive, per consentire a tutti i cittadini la possibilità di svolgere una concreta e significativa esperienza in ambito sia privato che pubblico.

Art. 2.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. -*1.* Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che hanno già svolto, o che svolgano entro il giorno delle elezioni, la medesima funzione per almeno tre interi mandati o in ogni caso per quindici anni complessivi, ovvero due o più funzioni per almeno quattro interi mandati o in ogni caso per venti anni complessivi, tra le funzioni di seguito indicate:

a) sindaco di città metropolitana;

b) presidente di giunta regionale e consigliere regionale;

c) deputato;

d) senatore;

e) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia ».

Art. 3.

*(Modifica al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533)*

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: « previste dagli articoli 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e incandidabilità previste dagli articoli 7, 7-*bis* ».

Art. 4.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. Nel titolo II della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *1.* Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia coloro che hanno già svolto, o che svolgano entro il giorno delle elezioni, la medesima funzione per almeno tre interi mandati o in ogni caso per quindici anni complessivi, ovvero due o più funzioni per almeno quattro interi mandati o in ogni caso per venti anni complessivi, tra le funzioni di seguito indicate:

a) sindaco di città metropolitana;

b) presidente di giunta regionale e consigliere regionale;

c) deputato;

d) senatore;

e) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. ».

Art. 5.

*(Modifica al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267)*

1. Dopo l'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« Art. 61-*bis*. - (*Ineleggibilità alla carica di sindaco di città metropolitana) 1.* Non possono essere eletti alla carica di sindaco di città metropolitana coloro che hanno già svolto, o che svolgano entro il giorno delle elezioni, la medesima funzione per almeno tre interi mandati o in ogni caso per quindici anni complessivi, ovvero due o più funzioni per almeno quattro interi mandati o in ogni caso per venti anni complessivi, tra le funzioni di seguito indicate:

a) sindaco di città metropolitana;

b) presidente di giunta regionale e consigliere regionale;

c) deputato;

d) senatore;

e) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia ».

Art. 6.

(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

« *f-bis)* previsione dell'incandidabilità alla carica di presidente della giunta regionale o di consigliere regionale per coloro che hanno già svolto, o che svolgano entro il giorno delle elezioni, la medesima funzione per almeno tre interi mandati o in ogni caso per quindici anni complessivi, ovvero due o più funzioni per almeno quattro interi mandati o in ogni caso per venti anni complessivi, tra le funzioni di seguito indicate:

a) sindaco di città metropolitana;

b) presidente di giunta regionale e consigliere regionale;

c) deputato;

d) senatore;

e) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia ».

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 si applicano a partire dalle prime elezioni per il rinnovo degli organi di cui ai medesimi articoli da 2 a 6, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.